



Sito ufficiale  
italiano dell'ONU:  
[www.onuitalia.it](http://www.onuitalia.it)

## L'ONU

L'**Organizzazione delle Nazioni Unite** (ONU) è la più importante ed estesa organizzazione intergovernativa: ne sono infatti membri **193 Stati del mondo** su un totale di 196, tra cui anche l'Italia.

Le **Nazioni Unite**, che hanno la loro sede centrale a New York, sono **nate nel 1945**. Il 26 giugno 1945 si è tenuta a San Francisco la prima Conferenza internazionale delle Nazioni Unite e il 24 ottobre successivo è stato firmato lo Statuto da parte dei **5 membri permanenti del Consiglio di Sicurezza**, ovvero i 5 Stati vincitori della Seconda guerra mondiale: Cina, Francia, Unione Sovietica (ora Federazione Russa), Regno Unito e Stati Uniti.



### Autodeterminazione:

principio in base al quale i popoli hanno diritto di scegliere liberamente il proprio sistema di governo (autodeterminazione interna) e di essere liberi da ogni dominazione esterna (autodeterminazione esterna).

## Gli scopi dell'ONU

Gli articoli 1 e 2 dello Statuto dell'ONU definiscono quali sono gli **obiettivi principali** dell'organizzazione:

- **mantenere la pace** e la sicurezza internazionale;
- promuovere la **soluzione delle controversie internazionali** e risolvere pacificamente le situazioni che potrebbero portare a una rottura della pace;
- sviluppare le **relazioni amichevoli** tra le nazioni sulla base del rispetto del principio di uguaglianza tra gli Stati e dell'**autodeterminazione** dei popoli;
- supportare la **cooperazione economica e sociale**;
- incentivare il **rispetto dei diritti umani** e delle **libertà fondamentali** a vantaggio di tutti gli individui;
- spingere al **disarmo** e alla disciplina degli armamenti;
- promuovere il rispetto per il **diritto internazionale**.



◀ La sede dell'ONU a New York.



◀ *Non-violence*, scultura di Carl Fredrik Reuterswärd di fronte al palazzo delle Nazioni Unite a New York.

## Gli organi dell'ONU

L'articolo 7 dello Statuto descrive gli **organi principali** indispensabili per il funzionamento e il governo dell'organizzazione stessa.

- L'**Assemblea Generale** è il Parlamento in cui siedono i **rappresentanti nominati dagli Stati membri**; ogni Stato membro dell'ONU ha il diritto di avere cinque rappresentanti nell'Assemblea, ma dispone di un solo voto. Per le decisioni importanti serve la maggioranza dei due terzi. L'Assemblea discute e decide su tutte le questioni che rientrano negli scopi dell'organizzazione.
- Il **Consiglio di Sicurezza** è l'organo delle Nazioni Unite che ha maggiori poteri e prende decisioni vincolanti sulle situazioni che minacciano la pace. È costituito da 15 Stati membri di cui 5 sono membri permanenti, mentre i restanti 10 vengono eletti ogni due anni. I membri permanenti hanno il **diritto di veto**, cioè possono bloccare qualsiasi decisione a loro sgradita. Le risoluzioni devono essere prese con un voto favorevole di almeno 9 Stati su 15, tra i quali devono esserci tutti e 5 i membri permanenti.
- Il **Segretario Generale** eletto dall'Assemblea ogni cinque anni, è una figura di grande prestigio e autorità morale, che svolge un ruolo di **mediazione** in caso di conflitti o tensioni internazionali e coordina tutti gli uffici e le attività amministrative dell'ONU. Attualmente il ruolo di Segretario generale è ricoperto dal politico portoghese **António Guterres**, nominato nel 2017.
- Il **Consiglio Economico e Sociale** si occupa di questioni economiche, sociali, culturali, educative e sanitarie; il suo compito è quello di **coordinare** il lavoro delle organizzazioni internazionali istituite dall'ONU per occuparsi di problemi specifici (gli istituti specializzati come la FAO e l'UNICEF).
- La **Corte Internazionale di Giustizia** è composta da 15 giudici indipendenti nominati dall'Assemblea Generale e dal Consiglio di sicurezza. Ha il compito di **giudicare** su questioni di carattere internazionale e risolvere le dispute tra i singoli Stati membri.

### Mediazione:

azione esercitata da una persona, un ente o un organismo internazionale per favorire un accordo e superare i contrasti tra le parti.



▲ Un soldato dei Caschi Blu in missione di pace ad Haiti.



▲ Seduta dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York.



## LE GIORNATE DEL CITTADINO

OTTOBRE  
**24**

**GIORNATA  
MONDIALE DELLE  
NAZIONI  
UNITE**

La Giornata delle Nazioni Unite ricorda l'entrata in vigore dello Statuto delle Nazioni Unite (1945). Si festeggia dal 1948 e fa parte della settimana delle Nazioni Unite, che viene celebrata sempre dal 20 al 26 ottobre. Ogni anno viene scelto un tema diverso ma sempre affine a quelli dell'ONU.

**Rifugiato:**

persona che lascia il proprio Paese per il timore di essere perseguitata per motivi religiosi, razziali o politici. Lo *status* di rifugiato è sancito dal diritto internazionale, perciò garantisce la possibilità di essere legalmente accolti in un Paese straniero.

## Il Sistema Nazioni Unite

Oltre agli organi di governo, le Nazioni Unite hanno creato una serie di **organizzazioni internazionali** (agenzie, istituti specializzati, fondi, commissioni e programmi) che si occupano di problemi specifici e fanno parte del **Sistema Nazioni Unite**. Ecco le più importanti e i loro principali ambiti di intervento.



- La **FAO** (Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura), con sede a Roma, lavora per ridurre la fame cronica e sviluppare in tutto il mondo i settori dell'alimentazione e dell'agricoltura.



- L'**UNESCO** (Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura), con sede a Parigi, ha lo scopo di promuovere la collaborazione internazionale nei campi dell'educazione scolastica, della scienza, della cultura e di tutelare i beni culturali e naturali che fanno parte del Patrimonio artistico mondiale.



- L'**OMS** (Organizzazione Mondiale della Sanità), con sede a Ginevra, ha lo scopo di portare tutti i popoli al livello sanitario più elevato possibile, combattendo in particolare le malattie infettive.



- L'**IPCC** (Gruppo Intergovernativo sul Cambiamento Climatico), con sede a Ginevra, studia e valuta i rischi dei cambiamenti climatici causati dalle attività umane.



- L'**UNHCR** (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati), con sede a Ginevra, si occupa della gestione dei **rifugiati**; fornisce loro protezione internazionale e assistenza materiale, e persegue soluzioni durevoli per la loro drammatica condizione. È la principale organizzazione al mondo impegnata in prima linea a salvare vite umane e a proteggere i diritti di milioni di rifugiati.



- L'**UNICEF** (Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia), con sede a New York, si occupa di offrire assistenza umanitaria a bambine, bambini e alle loro madri in tutto il mondo; collabora con i Governi per la costruzione dei servizi di base in campo sanitario, alimentare, igienico ed educativo.



- L'**IOL** (Organizzazione Internazionale del Lavoro), con sede a Ginevra, si occupa di tutti i temi riguardanti il lavoro e redige convenzioni internazionali per tutelare i lavoratori.



- Il **WTO** (Organizzazione Mondiale del Commercio), con sede a Ginevra, fissa le regole per gli scambi commerciali multilaterali.



- L'**IMF** (Fondo Monetario Internazionale), con sede a Washington, ha l'obiettivo di promuovere la cooperazione monetaria internazionale e la stabilità economica degli Stati membri.



La pena di morte  
e la tortura nel mondo

## La Dichiarazione universale dei diritti umani



▲ Eleanor Roosevelt (1884-1962) legge il manifesto della *Dichiarazione universale dei diritti umani* (novembre 1949).

Le **Nazioni Unite**, per realizzare i loro obiettivi, cercano di indurre i Paesi membri ad assumere determinate posizioni politiche attraverso la firma di dichiarazioni, convenzioni, accordi e trattati. Il più importante di questi documenti è la **Dichiarazione universale dei diritti umani**, approvata il **10 dicembre 1948**, a conclusione di un lavoro di stesura guidato dalla volontà di evitare il ripetersi delle atrocità commesse durante la Seconda guerra mondiale.

La *Dichiarazione* è stata **firmata da tutti i Paesi dell'ONU** e i principi che contiene sono entrati a far parte della costituzione di molti Stati. In base allo Statuto dell'ONU, gli Stati membri si impegnano a intervenire, individualmente o insieme, per promuovere il **rispetto** universale dei **diritti dell'uomo** e delle **libertà fondamentali**.

I **30 articoli** di cui si compone la *Dichiarazione universale dei diritti umani* proclamano i **diritti individuali, civili, politici, economici, sociali e culturali** di ogni persona. Vengono cioè sanciti il diritto alla vita, alla libertà, alla sicurezza individuale, a non subire discriminazioni di nessun tipo, a un processo imparziale e pubblico, a essere ritenuti innocenti fino a prova contraria, alla libertà di movimento, pensiero, coscienza e fede, alla libertà di opinione, di espressione e di associazione.

Oltre a questa *Dichiarazione*, sono stati firmati **altri trattati** per far rispettare agli Stati i diritti di determinate categorie di persone; per esempio la **Dichiarazione sulla discriminazione razziale** e la **Convenzione sui diritti delle donne**.

### Cittadini del FUTURO



**I** 17 obiettivi dell'Agenda 2030 mirano a diminuire le disuguaglianze, porre fine alla povertà, risanare e salvaguardare l'ambiente, ma anche a creare società senza guerre basate sulla giustizia; soprattutto definiscono le modalità di attuazione di tali principi, tra cui finanziamenti, aiuti, commercio, tecnologia attraverso un rinnovato **partenariato** (in inglese *partnership*), in assenza del quale nessun altro obiettivo potrebbe essere realizzato. È dunque necessaria una **nuova modalità di collaborazione** tra gli Stati del mondo e le organizzazioni internazionali, che per il raggiungimento degli obiettivi si serva

di **strumenti finanziari** (per esempio, promuovendo gli investimenti e mobilitando risorse economiche a favore dei Paesi più poveri) e **tecnologici** (migliorando l'accesso alla scienza, alla tecnologia e all'innovazione e promuovendo lo sviluppo e la diffusione di tecnologie rispettose dell'ambiente nei Paesi in via di sviluppo).

In questa rinnovata *partnership* non devono essere coinvolti solo Governi e organizzazioni internazionali, ma anche il **settore privato** e la **società civile**, che devono cooperare al fine di raggiungere gli obiettivi condivisi.

### Che cosa possiamo fare?

Per **imparare a collaborare** con gli altri possiamo:

- mettere il **rispetto per l'altro** al primo posto;
- **valorizzare le capacità** di ciascuno;
- saper **ascoltare l'opinione altrui**;
- **superare le divergenze** in vista di un obiettivo comune.



# LA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI

## PREAMBOLO

Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;

Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità, e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo;

Considerato che è indispensabile che i diritti umani siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione;

Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le Nazioni;

Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore libertà;

Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

Considerato che una concezione comune di questi diritti e di questa libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni;

### L'Assemblea generale proclama

la presente Dichiarazione universale dei diritti umani come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.

**Art. 1.** Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.

**Art. 2.** Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.

Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del Paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità.

**Art. 3.** Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.

**Art. 4.** Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.

**Art. 5.** Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti.

**Art. 6.** Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.

**Art. 7.** Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.

**Art. 8.** Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.

**Art. 9.** Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.

**Art. 10.** Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

**Art. 11.** Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.

Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetuato, non costituisca reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.

**Art. 12.** Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.

**Art. 13.** Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.

Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi Paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio Paese.

**Art. 14.** Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri Paesi asilo dalle persecuzioni.

Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.

**Art. 15.** Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.

Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.

**Art. 16.** Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.

Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.

La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.

**Art. 17.** Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con altri.

Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.

**Art. 18.** Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.

**Art. 19.** Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.

**Art. 20.** Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.

Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.

**Art. 21.** Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio Paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.

Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio Paese.

La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del governo; tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.

**Art. 22.** Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.

**Art. 23.** Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.

Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.

Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale.

Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.

**Art. 24.** Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.

**Art. 25.** Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in altro caso di perdita di mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.

La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.

**Art. 26.** Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.

L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.

I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli.

**Art. 27.** Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.

Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.

**Art. 28.** Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.

**Art. 29.** Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.

Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.

Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e principi delle Nazioni Unite.

**Art. 30.** Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un'attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuno dei diritti e delle libertà in essa enunciati.